

INTERROGAZIONE N. 221.25 (INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv. 3 LGC/CdS)

Branco del Carvina: il Cantone ha perso deliberatamente tempo chiedendo a Berna?

La gestione del lupo è un tema complesso e sensibile anche per il nostro C

antone. È noto che, in linea generale, quando un branco provoca ripetuti danni al bestiame o mostra un comportamento problematico, il Cantone deve valutare le misure da adottare in coordinamento con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Diversa sarebbe invece la situazione se ci si trovasse di fronte a ibridi lupo-cane. La normativa federale prevede infatti che questi non appartengono alla diversità delle specie indigene e che, di conseguenza, spetta ai Cantoni intervenire direttamente per impedirne la propagazione, con il solo obbligo di informare successivamente l'UFAM (art. 8a). In questo caso, quindi, non vi sarebbe necessità di un'autorizzazione preventiva da Berna.

Ci risulta che il cosiddetto branco Carvina non sia composto unicamente da lupi, ma comprenda un maschio riproduttivo ibrido e che anche i giovani nati dallo stesso e dalla femmina del branco sarebbero di conseguenza da considerare ibridi. Se questo fosse confermato, si tratterebbe dunque di un branco compromesso sotto il profilo genetico e che il Cantone avrebbe potuto abbattere immediatamente, senza attendere decisioni federali.

Nonostante ciò, sembra che il Dipartimento del territorio abbia comunque avviato una procedura formale con l'UFAM, attendendo una risposta da Berna. Se così fosse, si tratterebbe di una scelta difficilmente comprensibile, che potrebbe aver comportato un ritardo nell'intervento e conseguenze concrete per gli allevatori di montagna.

Giova ricordare che in passato erano già state espresse critiche politiche alla gestione del dossier lupo da parte del DT. A queste critiche era stato replicato che si voleva trasformare il Ticino in un "far west" sparando a tutti i lupi. Se le informazioni oggi emerse sul branco Carvina fossero confermate, sembrerebbe invece che la realtà fosse l'opposto: non si chiedeva alcun approccio indiscriminato, ma un'applicazione coerente e tempestiva delle basi legali.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Conferma quanto sopra descritto in merito alla composizione del branco Carvina e alla possibile presenza significativa di ibridi?
2. Conferma che, in caso di branco ibrido, la legislazione vigente attribuisce al Cantone la competenza di intervenire direttamente, senza preventiva autorizzazione dell'UFAM, con il solo obbligo di informarne successivamente l'autorità federale?
3. È corretto che il Dipartimento del territorio abbia comunque chiesto all'UFAM un'autorizzazione ad abbattere il branco Carvina? In caso affermativo, quando è stata inoltrata la richiesta e con quali motivazioni?
4. È corretto che l'UFAM abbia risposto indicando che, trattandosi di ibridi, il Cantone avrebbe potuto procedere autonomamente senza richiedere un'autorizzazione?

23.10.2025

INTERROGAZIONE N. 221.25

(INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv. 3 LGC/CdS)

5. Se ciò fosse confermato, per quale motivo il Dipartimento del territorio ha scelto ugualmente di chiedere un'autorizzazione a Berna, pur non essendo necessaria?
6. Non ritiene il Consiglio di Stato che tale scelta abbia causato un ritardo a scapito della protezione delle greggi e della serenità degli allevatori?
7. Il Consiglio di Stato ha già disposto l'abbattimento dei soggetti ibridati del cosiddetto branco "Carvina"; in caso contrario, quando e con quali modalità intende procedere in tal senso al fine di impedirne la propagazione genetica?

Alain Bühler

Bassi - Giudici - Prada - Soldati